



**PARERE SU:**

**Quesito del .....**

“.....”

“Buongiorno,

sono a chiedere un chiarimento in merito alla compilazione dell'allegato B relativamente ad alcuni interventi su un fabbricato in calcestruzzo armato.

Come specificato dalle linee guida (DM 65 del 07/03/2017) prevediamo di adottare il metodo semplificato, relativamente a struttura in calcestruzzo armato concepita con telai in entrambe le direzioni.

Per gli edifici in calcestruzzo armato, analogamente a quanto sopra detto per le strutture assimilabili ai capannoni industriali, è prevista la possibilità di ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore, eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento ed anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio. Ciò è possibile soltanto se la struttura è stata originariamente concepita con la presenza di telai in entrambe le direzioni e se saranno eseguiti tutti gli interventi seguenti:

- confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell'edificio;
- opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, compiute su tutte le tamponature perimetrali presenti sulle facciate;
- eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate.

Ho alcuni dubbi sulla compilazione dell'allegato B (decreto 329/2020).

Il metodo semplificato relativo a una struttura in calcestruzzo armato, permette di ritenere valido il passaggio a una classe di rischio superiore, ma non l'attribuzione di una classe di rischio specifica dello stato di fatto.

Non ho quindi la possibilità di ricavare i dati richiesti da parte dell'allegato B.

è corretto quindi, in questo caso, compilare l'allegato B, lasciando in bianco la parte di "STATI DI FATTO" e "STATO CONSEGUENTE L'INTERVENTO", ma allegando una relazione illustrativa della metodologia utilizzata?

con indicazione del fatto che il salto di una classe, tra lo stato di fatto e il post intervento è stato valutato mediante metodo semplificato per costruzioni in calcestruzzo.

O comunque è obbligatoria in ogni caso l'attribuzione di una classe di rischio dello stato di fatto, mediante modellazione del fabbricato?



## Risposta:

Qualora per un edificio in cemento armato si intenda eseguire interventi che comportino il confinamento dei nodi non confinati e opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, è possibile considerare il passaggio di una classe di rischio anche in assenza di una preventiva assegnazione.

La norma in tale caso infatti non prevede l'attribuzione di una classe di rischio dello stato di fatto.

In relazione alla compilazione dell'allegato B, è quindi giusto non compilare la parte "stato di fatto (ante operam)" e "stato conseguente (post operam)" come segnalato dalla nota 4: "da omettere per attribuzioni effettuate con il metodo semplificato".

### STATO DI FATTO (ante operam):

- Classe di Rischio della costruzione<sup>(2)</sup>: A+  A  B  C  D  E  F  G
- Valore dell'indice di sicurezza strutturale (IS-V)<sup>(4)</sup>: \_\_\_\_\_ %
- Valore della Perdita Annuale Media (PAM)<sup>(3)</sup>: \_\_\_\_\_ %
- Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni, approvata con D.M. n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_; successivi aggiornamenti del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_;
- classe di rischio attribuita utilizzando il metodo: convenzionale  semplificato
- si allega la relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, salvo per i casi in cui è prevista la demolizione e ricostruzione;

### STATO CONSEGUENTE L'INTERVENTO (post operam)<sup>(5) (6)</sup>

- Classe di Rischio della costruzione<sup>(2)</sup>: A+  A  B  C  D  E  F  G

<sup>(3)</sup> Alla lettera che identifica la Classe di Rischio aggiungere il simbolo (\*) se attribuita con il metodo semplificato.

<sup>(4)</sup> Da omettere per attribuzioni effettuate con il metodo semplificato.

<sup>(5)</sup> Sezione da compilare quando si attribuisce la Classe di Rischio in conseguenza della redazione di un progetto di intervento strutturale.

<sup>(6)</sup> Intervento che può consistere anche nella demolizione e ricostruzione, rientrante nella "ristrutturazione edilizia", come definita all'art. 3 co. 1, lett. d del D.P.R. 380/2001